



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 416

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di sabato 26 febbraio 2011

**INDICE****Commissioni riunite**

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 5<sup>a</sup> (Bilancio) . . . . . Pag. 3

**Commissioni permanenti**

5<sup>a</sup> - Bilancio . . . . . Pag. 13

---

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-I Popolari d'Italia domani: Misto PID.*

## COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> RIUNITE

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)

5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio)

Sabato 26 febbraio 2011

17<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione*

VIZZINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Sonia Viale.*

*La seduta inizia alle ore 10,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2518-B)** *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 febbraio.

Si procede alla trattazione degli ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri, alcuni dei quali sono stati riformulati in nuovi testi, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il relatore MALAN (*PdL*) esprime un parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 1 e 6. Il parere è favorevole anche al dispositivo degli ordini del giorno nn. 2 e 5 (testo corretto), mentre non sono condivisibili le premesse. Si rimette al Governo sugli ordini del giorno nn. 3 (testo corretto), 4 (testo corretto) e 12, mentre è contrario agli ordini del giorno nn. 9 e 11.

Il sottosegretario Sonia VIALE, a nome del Governo, dichiara di accogliere gli ordini del giorno nn. 1, 2 e 5 (testo corretto). Con riferimento

agli ordini del giorno nn. 3 (testo corretto) e 4 (testo corretto), relativi alle concentrazioni tra *media* audiovisivi e stampa, prospetta l'opportunità di unificare i documenti, che il Governo accoglierebbe a condizione che siano aggiunte in fine le seguenti parole: «contestualmente ridefinendo la formulazione del divieto, in modo da adeguarla all'evoluzione tecnologica nel frattempo intervenuta e ai conseguenti nuovi assetti di mercato».

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 6, chiede che il dispositivo sia riformulato sostituendo la parola «prevedere» con l'altra «valutare». Sugli ordini del giorno nn. 9, 11 e 12 si esprime in senso contrario. In proposito, sottolinea che la modifica apportata dalla Camera dei deputati, cioè che in ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione, secondo il Governo deve essere interpretata nel senso di comprendere anche le somme versate dalle banche ai correntisti per effetto di sentenza passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della legge di conversione.

La senatrice BASTICO (*PD*) riformula l'ordine del giorno n. 6 (G/2518-B/6/1 e 5 testo 2), pubblicato in allegato, che con il parere favorevole del relatore, è accolto dal Governo.

Il senatore LEGNINI (*PD*), con riferimento all'ordine del giorno n. 12, apprezza le motivazioni esposte dal Governo. Ritiene che il riferimento alle somme versate per effetto di sentenze passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della legge di conversione dovrebbe essere ricondotto a un apposito ordine del giorno che potrebbe essere formulato in occasione della discussione in Assemblea.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*), con riferimento alle dichiarazioni del rappresentante del Governo, ribadisce la richiesta di soppressione dell'articolo 2, comma 61, relativo all'interpretazione dell'articolo 2935 del codice civile, in merito al quale sono intervenute sentenze definitive della Corte di cassazione sulla prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito. Inoltre, la disposizione è suscettibile di eccezione di costituzionalità e riproduce quelle analoghe approvate in passato e censurate dalla giurisprudenza.

Si procede quindi alla trattazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) invita il proponente a trasformare l'emendamento 2.3 in ordine del giorno. Conviene la rappresentante del Governo.

Il senatore BIANCO (*PD*) giudica incomprensibili le ragioni per le quali alla Camera si è soppresso il comma 3-*undecies* dell'articolo 2, recante proroga delle concessioni per gli operatori economici danneggiati dai fenomeni vulcanici del monte Etna, che rappresentava un atto di giu-

stizia nei confronti di imprenditori danneggiati dalle eruzioni verificatesi nel 2001 e nel 2002.

Tuttavia, accoglie l'invito del relatore e della rappresentante del Governo e trasforma l'emendamento 2.3 in un ordine del giorno (G/2518-B/17/1 e 5), pubblicato in allegato, in cui si impegna il Governo a provvedere tempestivamente, anche in via amministrativa.

Il presidente VIZZINI (*PdL*) e i senatori BATTAGLIA (*PdL*) e FLERES (*PdL*) sottoscrivono l'ordine del giorno.

Previo parere favorevole del relatore, il sottosegretario Sonia VIALE dichiara di accogliere tale ordine del giorno.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) esprime un parere contrario sugli emendamenti 2.10, 2.5, sugli identici 2.4 e 2.9 e sugli emendamenti 2.8, 2.7 e 2.6, tutti riguardanti la materia della partecipazione delle imprese radiotelevisive nelle imprese editrici di quotidiani.

Il sottosegretario Sonia VIALE si pronuncia in modo conforme.

Il senatore MORANDO (*PD*), con riferimento al parere espresso dalla rappresentante del Governo sugli ordini del giorno nn. 3 e 4, osserva che la modifica apportata dalla Camera dei deputati, che ha ricondotto nella tabella 1 la proroga relativa al divieto di acquisire partecipazione in imprese editrici di giornali quotidiani per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale ha, quale effetto paradossale, l'attribuzione al presidente del Consiglio Berlusconi della facoltà di intervenire con atto amministrativo in un settore in cui ha rilevanti interessi personali. È essenziale ricondurre a un atto di indirizzo l'orientamento, già espresso dal Governo, favorevole a una ridefinizione di tipo sistemico della norma anticoncentrazione, sia pure tenendo conto dell'evoluzione tecnologica nel frattempo intervenuta e dei conseguenti nuovi assetti di mercato.

Propone quindi l'ordine del giorno G/2518-B/100/1 e 5, pubblicato in allegato, che recepisce il contenuto degli ordini del giorno nn. 3 (testo corretto) e 4 (testo corretto) e viene sottoscritto dai presentatori di quelle proposte, oltre che dalla senatrice INCOSTANTE (*PD*) e dal senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*). Tale ordine del giorno, previo parere favorevole del relatore e della rappresentante del Governo, è posto in votazione ed è approvato. Successivamente, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.10, 2.5 (al quale aveva aggiunto la sua firma la senatrice INCOSTANTE (*PD*)), gli identici 2.4 e 2.9, il 2.8, il 2.7 e il 2.6.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) esprime un parere contrario sugli emendamenti identici 2.11, 2.12 e 2.13, nonché sugli emendamenti 2.15 e 2.14, riguardanti l'interpretazione dell'articolo 2935 del codice civile.

Il sottosegretario Sonia VIALE si pronuncia in modo conforme.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 2.13. In proposito, ricorda il contenuto di una pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione, secondo la quale il termine di prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebitto decorre dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.

Ritiene che l'articolo 2, comma 61, del decreto-legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, costituisca una aberrazione giuridica introdotta dal Governo solo per compiacere gli interessi delle banche che con l'anatocismo hanno determinato un aggravio illegittimo e dannoso per gli utenti.

Infine ricorda l'estraneità di quella disposizione rispetto alla materia del decreto-legge.

Gli emendamenti 2.11, 2.12 e 2.13, posti congiuntamente in votazione, sono respinti. Con separate votazioni sono respinti anche gli emendamenti 2.15 e 2.14.

Le Commissioni riunite conferiscono quindi ai relatori, senatori Malan e Pichetto Fratin, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

*La seduta termina alle ore 10,45.*

## ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2518-B

### **G/2518-B/17/1 e 5 (già em. 2.3)**

BIANCO, VIZZINI, BATTAGLIA, FLERES

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 2518-B,

impegna il Governo:

a prorogare, anche in via amministrativa, alle medesime condizioni, per un periodo uguale alla durata dello stato di emergenza, le concessioni contratto rilasciate da enti pubblici nell'interesse di operatori economici le cui strutture siano state danneggiate dai fenomeni vulcanici del monte Etna verificatisi nel luglio 2001 e nell'ottobre 2002, in corso alla data del 27 ottobre 2002, e a prevedere che, per le concessioni contratto stipulate nel periodo emergenziale, i termini di durata decorrano dalla scadenza dello stato di emergenza, previa rivalutazione dei canoni e dei corrispettivi secondo l'indice di rivalutazione ISTAT, relativo alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

---

### **G/2518-B/5/1 e 5 (testo corretto)**

BASTICO, RUSCONI, BIANCO, MERCATALI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, LEGNINI, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VITA, ADAMO

Il Senato,

premesso che:

nel corso dell'esame al Senato del c.d. decreto-legge milleproroghe è stato approvato un emendamento che prorogava fino al 31 agosto 2012 il termine di efficacia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola;

l'approvazione dell'emendamento era successiva alla sentenza della Corte costituzionale, che con la sentenza n. 41 del 9 febbraio 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, che, per il biennio 2009-2011, prevedeva che l'inserimento in una graduatoria provinciale

di docenti provenienti da un'altra provincia avvenisse non «a pettine», ossia con il riconoscimento del punteggio e della relativa posizione in graduatoria, bensì sempre in coda alla graduatoria stessa;

la Corte ha affermato che la disposizione in questione, «utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che – limitata all'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 – comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica»;

l'emendamento in esame prevedeva inoltre che, decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto, previsto dall'articolo 4 della legge n. 124 del 1999 (in materia di supplenze), fosse consentito esclusivamente a coloro che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia in cui ha sede l'istituzione scolastica richiesta;

la norma in questione è stata espunta dal testo del maxiemendamento nel corso dell'esame alla Camera dei deputati a seguito della lettera del Presidente della Repubblica inviata, il 22 febbraio 2011, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio, nella quale si evidenzia come molte delle disposizioni aggiunte al decreto-legge in sede di conversione siano «estrane e all'oggetto del decreto quando non alla stessa materia del decreto, eterogenee e di assai dubbia coerenza con i principi e le norme della Costituzione»;

la situazione delle graduatorie del personale docente della scuola rimane critica,

considerato che:

la legge finanziaria per l'anno 2007 (articolo 1, comma, 605, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296) prevedeva un piano triennale per gli anni 2007-2009 per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, per complessive 150.000 unità, e di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per complessive 30.000 unità;

la proroga del piano triennale potrebbe rappresentare una risposta – prevista dagli emendamenti del gruppo del Partito democratico – ai problemi enormi derivanti dalla sentenza della Consulta considerato che l'amministrazione sarà costretta ad assumere tutti quei docenti che, collocati «in coda» nelle graduatorie aggiuntive, si sarebbero trovati in posizione utile per l'immissione in ruolo,

impegna il Governo:

ad adottare, nel più breve tempo possibile, i provvedimenti necessari a garantire l'ordinario funzionamento delle graduatorie e, quindi, della scuola.

---



**G/2518-B/6/1 e 5 (testo 2)**

RUSCONI, BIANCO, MERCATALI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, LEGNINI, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VITA, ADAMO

Il Senato,

premesso che:

dall'approvazione dell'articolo 1, comma 605, lettera *e*), della legge 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento non si è ancora intervenuto sulle nuove norme per il reclutamento dei docenti;

con l'approvazione dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, si è intervenuto riaprendo le graduatorie ad esaurimento solo ai docenti iscritti ai corsi abilitanti attivati nel 2007;

per gli anni successivi, in attesa di un nuovo sistema di reclutamento, non sono stati previsti analoghi adattamenti;

si ritiene opportuno applicare un principio di uguaglianza tra tutti i docenti che hanno conseguito e che stanno per conseguire l'abilitazione all'insegnamento in seguito alla frequenza dei corsi abilitanti attivati dal Ministero,

impegna il Governo:

a valutare un intervento normativo finalizzato a consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti abilitati dal 2009 ad oggi nei corsi a numero chiuso attivati su disposizione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

---

**G/2518-B/3/1 e 5 (testo corretto)**

VITA, LUSI, LEGNINI, VIMERCATI, ADAMO

Il Senato,

premesso che:

nel corso dell'esame al Senato del c.d. decreto-legge milleproroghe è stato approvato un emendamento che, modificando l'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sostituiva l'ambito di applicazione soggettivo del divieto, per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

a seguito della modifica, il divieto riguardava i soggetti che, esercitando l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma,

conseguissero per ciascun anno «ricavi superiori all'8 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni o al 40 per cento dei ricavi del settore delle comunicazioni elettroniche»;

la norma approvata prorogava, inoltre, il termine di entrata in vigore del predetto divieto dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2012;

un emendamento del Gruppo del Partito Democratico, ovviamente respinto, prevedeva la proroga del divieto in questione al 2016, almeno fino al compimento della «famosa» rivoluzione digitale,

considerato che:

il riferimento puntuale all'8 per cento, così come il riferimento al 40 per cento, non erano certo casuali riguardando, rispettivamente, le società Sky e Telecom,

rilevato che:

la norma in questione è stata modificata nel corso dell'esame alla Camera dei deputati a seguito della lettera del Presidente della Repubblica inviata, il 22 febbraio 2011, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio, nella quale si evidenzia come molte delle disposizioni aggiunte al decreto-legge in sede di conversione siano «estranees all'oggetto del decreto quando non alla stessa materia del decreto, eterogenee e di assai dubbia coerenza con i principi e le norme della Costituzione»;

in seguito alla modifica, la norma approvata dalla Camera dei deputati prevede la proroga fino al 31 marzo 2011 (ulteriormente prorogabile al 31 dicembre 2011) del divieto per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

resta comunque aperto l'enorme e, a tutt'oggi irrisolto, problema della inopportunità per chi ha più di una rete televisiva terrestre di acquisire quotidiani perché la situazione italiana, già così «irregolare» sotto il profilo delle concentrazioni radiotelevisive ed editoriali, registrerebbe un ulteriore passo verso un «regime mediatico» a reti e giornali unificati,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative normative volte a prorogare per un congruo periodo di tempo, non inferiore comunque al 31 dicembre 2012, il termine previsto dall'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, relativo al divieto per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, preservando così il pluralismo dell'informazione.

---

**G/2518-B/4/1 e 5 (testo corretto)**

LEGNINI, VITA, LUSI, VIMERCATI, ADAMO, INCOSTANTE, DI GIOVAN PAOLO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame proroga il termine di cui all'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi, relativo al divieto per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

il provvedimento in esame proroga il divieto dal 31 dicembre 2010 al 31 marzo 2011 (ulteriormente prorogabile al 31 dicembre 2011);

la questione relativa al divieto dei ed. incroci stampa e TV è stata recentemente oggetto di una segnalazione al Governo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in data 24 novembre 2010, nella quale si afferma che la disposizione in materia di limiti *antitrust* all'incrocio tra stampa e giornali quotidiani è stata sin dall'inizio concepita dal legislatore a tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione e di informazione, sulla base delle indicazioni date dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 826 del 1988;

la protezione del pluralismo informativo è uno dei principi fondamentali dell'Unione Europea (articolo 11, comma secondo, dalla Carta Europea dei diritti fondamentali) e, in forza di ciò, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha riconosciuto il diritto degli Stati membri a mantenere una legislazione speciale in materia, più restrittiva del diritto della concorrenza;

è necessaria, e non più prorogabile, la regolamentazione organica, efficace e stringente dell'intera materia,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative normative volte a prorogare per un termine congruo il divieto, e comunque non prima del 31 dicembre 2012, per i soggetti esercenti attività televisiva in ambito nazionale tramite più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

ad adottare le iniziative necessarie al fine di garantire e preservare il pluralismo dell'informazione, evitando il rischio sempre più concreto di «eccessive concentrazioni» dei mezzi di comunicazione.

---

**G/2518-B/100/1 e 5**

VITA, LUSI, LEGNINI, VIMERCATI, ADAMO, INCOSTANTE, DI GIOVAN PAOLO

Il Senato,

premessi che:

nel corso dell'esame al Senato del ddl n. 2518 fu approvato un emendamento che, modificando l'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sostituiva l'ambito di applicazione soggettivo del divieto, per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

a seguito della modifica, il divieto riguardava i soggetti che, esercitando l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, conseguissero per ciascun anno «ricavi superiori all'8 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni o al 40 per cento dei ricavi del settore delle comunicazioni elettroniche»;

la norma approvata prorogava, inoltre, il termine di entrata in vigore del predetto divieto dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2012;

un emendamento del Gruppo del Partito Democratico, respinto, prevedeva la proroga del divieto in questione al 2016, almeno fino al compimento della cosiddetta «rivoluzione digitale»,

in seguito alla modifica, la norma approvata dalla Camera dei deputati prevede la proroga fino al 31 marzo 2011 (ulteriormente prorogabile al 31 dicembre 2011) del divieto per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative normative volte a prorogare per un congruo periodo di tempo, non inferiore comunque al 31 dicembre 2012, il termine previsto dall'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, relativo al divieto per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, preservando così il pluralismo dell'informazione, contestualmente ridefinendo la formulazione del divieto, in modo da adeguarla all'evoluzione tecnologica nel frattempo intervenuta e ai conseguenti nuovi assetti di mercato.

---

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Sabato 26 febbraio 2011

**489<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Sonia Viale.*

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2518-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore FLERES (*PdL*), in sostituzione del relatore Pichetto Fratin, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Sonia VIALE esprime avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione esprime parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti trasmessi.

*La seduta termina alle ore 9,40.*





